



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 279/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
ALTAFREQUENZA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “BLUTV”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 7,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA N. 2/2017 - PROC. 85/17/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Basilicata n. 20/2000 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la Convenzione del 17 novembre 2011 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Basilicata l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Basilicata, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, ha incaricato la società Covel Group S.r.l. della registrazione dei programmi e della loro verifica per il periodo 26 maggio-9 giugno 2017. La suddetta società, con nota protocollata dal CO.RE.COM. in data 5 luglio 2017, ha accertato che il servizio di media audiovisivo “*Blutv*”, gestito dalla società Altafrequenza S.p.A., con sede legale in via Pisanelli n. 21, Montalbano Jonico (MT), nel periodo 26 maggio-9 giugno 2017 non ha trasmesso programmi. La

società Altafrequenza S.p.A, con nota protocollata dal CO.RE.COM. il 6 giugno 2017 e inviata anche al Ministero dello sviluppo economico e a questa Autorità, ha comunicato la sospensione della programmazione del servizio di media audiovisivo “Blutv”, fino al 30 giugno 2017, per lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti trasmissivi.

Il CO.RE.COM., con nota del 12 luglio 2017, ha nuovamente richiesto alla società *Covel Group S.r.l.* di verificare la programmazione nel periodo successivo alla sospensione del servizio, nella settimana dal 3 al 10 luglio 2017. La società incaricata ha prontamente comunicato, nella stessa data 12 luglio 2017, il perdurare dell’assenza di programmazione del servizio di media “Blutv”. Il CO.RE.COM., ha accertato, quindi, la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Altafrequenza S.p.A., con sede legale in via Pisanelli n. 21, Montalbano Jonico (MT), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Blutv”, per l’inosservanza degli obblighi di programmazione, in particolare per l’assenza di programmazione nel periodo 26 maggio-9 giugno 2017 e 3-10 luglio 2017.

Con atto n. CONT n. 2/17, adottato il 31 luglio 2017 e notificato il 1 agosto 2017, è stata contestata alla suddetta società l’assenza di programmazione nei periodi sottoposti a controlli, dal 26 maggio al 9 giugno 2017 e dal 3 al 10 luglio 2017 da parte del servizio di media “Blutv”, in violazione dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato al CO.RE.COM. memorie difensive, in data 28 agosto 2017, con la richiesta di audizione, che si è tenuta il 10 ottobre 2017.

Durante l’audizione la società ha dichiarato che, l’assenza di programmazione del servizio di media “Blutv”, è stata causata dallo svolgimento di manutenzione sugli impianti trasmissivi, come comunicato al CO.RE.COM. con nota acquisita al protocollo il 6 giugno 2017 e ha aggiunto che tali lavori sono proseguiti anche nel mese di luglio 2017. La società, su richiesta del Comitato, a riprova di quanto dichiarato, ha inviato una dichiarazione della società Ri.Tel impianti telecomunicazioni, incaricata dei suddetti lavori, dalla quale risulta che le opere di manutenzione degli impianti di Matera sono terminate il 17 ottobre 2017, mentre quelle da effettuarsi nella provincia di Potenza non termineranno prima di gennaio 2018.

3. Valutazioni dell’Autorità

Nella riunione del 26 ottobre 2017 il CO.RE.COM. Basilicata ha accolto quanto esposto dalla società in sede di audizione ritenendo *<che possano esserci sussistenti motivazioni alla mancata messa in onda nel periodo oggetto del monitoraggio>* ed ha inoltrato, con nota prot n. 79743 del 10 novembre 2017, la documentazione istruttoria a questa Autorità.

Dall'analisi della documentazione acquisita, questa Autorità conferma l'assenza di programmazione del servizio di media audiovisivo "Blutv" nel periodo oggetto di monitoraggio, come indicato in contestazione. Si ritiene di non poter accogliere le giustificazioni della società relativamente alla sospensione della programmazione per i lavori di aggiornamento tecnico, nonostante la preventiva comunicazione alle amministrazioni competenti.

La dichiarazione di fine lavori, inviata dalla società Ri.tel. impianti telecomunicazioni, conferma quanto già affermato dalla società in sede di audizione e cioè l'assenza di trasmissione del segnale televisivo fino al 17 ottobre 2017, data di completamento dell'impianto trasmissivo di Matera.

Le giustificazioni fornite dalla società per motivare l'assenza delle trasmissioni televisive da parte del servizio di media audiovisivo "Blutv", non possono essere accolte in quanto la società, autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo, è tenuta alla diffusione dei programmi pur durante una eventuale fase di manutenzione delle apparecchiature. Tale attività di manutenzione, infatti, a maggior ragione ove il fornitore di contenuti sia anche l'operatore di rete, come nel caso *de quo*, costituisce un momento ordinario o straordinario per la gestione di un'impresa radiotelevisiva, ma comunque prevedibile, collocandosi al di fuori della fattispecie di "caso fortuito" o "forza maggiore". Si conferma quindi l'assenza di trasmissione del segnale televisivo, come contestato, nelle settimane:

- 1) dal 26 maggio al 1 giugno 2017;
- 2) dal 2 giugno al 9 giugno 2017;
- 3) dal 3 al 10 luglio 2017;

in violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A della delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la violazione rilevata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, deve ritenersi di lieve entità, anche in considerazione che tale condotta non ha comportato indebito vantaggio economico.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha tentato, pur non riuscendovi, di attenuare le conseguenze della violazione usando, come strumento, la comunicazione preventiva dell'interruzione delle trasmissioni.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2013 (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati, nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), somma pari al minimo edittale moltiplicato per tre, in considerazione delle tre settimane di assenza di programmazione accertata, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Altafrequenza S.p.A., cod. fisc. 01232900777, con sede legale in via Pisanelli n. 21, 75023 Montalbano Jonico (MT), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Blutv*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3, comma 7,*

dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 279/17/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 279/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi